

26 marzo 2004

UN PASSO AVANTI E UNO INDIETRO

di Francesco Giavazzi

«I servizi professionali rappresentano per le imprese un costo elevato, fino al 9% dei costi complessivi, il 6% in media», ricorda spesso il presidente dell'Antitrust, Tesauo. La procedura seguita per rivedere il tariffario degli avvocati dimostra la validità dell'affermazione. Prima il governo delega la proposta di riforma del processo civile a una commissione, la Vaccarella, di avvocati e magistrati, cui partecipa il Consiglio nazionale forense, che rappresenta gli interessi degli avvocati, ma nessuno che rappresenti quelli di chi ai tribunali civili si rivolge. La riforma che la Commissione propone, e che il governo fa propria, sottrae ai tribunali la fase di istruzione delle cause per trasferirla negli studi dei difensori, apparentemente per migliorare l'economia dei processi, ma in realtà amplificando le possibilità di complicare e dilatare lo svolgimento della contesa in tale fase, senza incrementare sostanzialmente la speditezza di quelle successive. Uno dei risultati è che si moltiplicheranno le memorie richieste agli avvocati.

Passa qualche tempo e il Consiglio forense propone un nuovo tariffario nel quale l'aumento del costo di una memoria è del 150% (125% al netto dell'inflazione verificatasi da quando fu approvato il precedente tariffario). Il Consiglio di Stato (parere del 26 gennaio scorso, n. 4061/03) solleva qualche perplessità e invita gli avvocati a ripensarci: chissà, forse si accontenteranno di un aumento del 100 per cento.

Finché l'attività delle professioni (tariffe, pubblicità, esami di accesso agli Ordini) sarà fissata per legge, c'è poco spazio per la concorrenza. Lo ha capito anche la Commissione europea che, quando ha tentato di imporre alle professioni le regole della concorrenza, è stata fermata dalla Corte di giustizia (caso Arduino-Wouters, febbraio 2002). L'unica strada è accettare il principio che un'attività professionale equivale a un'impresa e deve essere sottoposta alle medesime regole.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 117 della Costituzione, predisposto dal ministro La Loggia, stabilisce un principio importante: «Ai fini della concorrenza l'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa»: peccato che sia mancato il coraggio di fermarsi lì, e si aggiunga «salvo quanto previsto dalle leggi in materia di professioni intellettuali», un «salvo» che può facilmente vanificare le prime due righe dell'articolo. E d'altronde all'art. 2.c si scrive: «Sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato... le tariffe, la pubblicità e i concorsi per notai». Una previsione che pare scritta apposta per rendere impossibile a Bruxelles intervenire.

Per il momento, salvo la dichiarazione di principio dell'art. 4, il decreto governativo sembra solo confermare l'esistente: ma si è aperta una strada e non è detto che notai, architetti, avvocati e commercialisti debbano averla sempre vinta.